

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 30/C N. 31/C (2000-2001)

Riunioni del

3 maggio 2001  
10 maggio 2001

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 30/C - RIUNIONE DEL 3 MAGGIO 2001**

### **1 - APPELLO DELL'U.S. CALCIO BUDDUSÒ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AICS BOTTIDDA/BUDDUSÒ DEL 17.12.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 25.1.2001)

L'U.S. Calcio Buddusò ha preannunciato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, di cui al C.U. n. 27 pubblicato il 25 gennaio 2001, richiedendo copia degli atti ufficiali.

L'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto la reclamante non ha provveduto all'invio dei motivi, come prescritto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Calcio Buddusò di Buddusò (Sassari) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

### **2 - APPELLO DELL'U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANE DI MONTEGIORGIO/SERRALTA DEL 27.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 29 dell'1 febbraio 2001, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, avendo accertato, su reclamo di parte, che nel corso della gara Piane di Montegiorgio/Serralta, disputata il 28.1.2001 per il Campionato di 2ª Categoria, la Pol. Serralta aveva operato quattro sostituzioni, anziché le tre al massimo consentite, applicava ai danni della medesima la punizione sportiva della perdita della gara.

Su reclamo della detta società, la Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 32 del 22 febbraio 2001, ripristinava il risultato acquisito sul campo, osservando che dal rapporto arbitrale emergeva essere avvenuta una sostituzione fra due calciatori entrambi titolari il che escludeva che fossero state effettuate le quattro indicate dall'U.S. Piane di Montegiorgio, anche se l'arbitro aveva confermato tale evento.

Si appella ora a questa Commissione la società suddetta, evidenziando che dagli atti ufficiali emergeva comunque che quattro erano state le sostituzioni, in violazione della normativa di riferimento; e quindi chiedeva l'annullamento della delibera impugnata.

L'appello è fondato.

È vero che dal rapporto dell'Arbitro emerge che la Pol. Serralta avrebbe effettuato, fra l'altro, l'impossibile sostituzione fra i calciatori Fioriti e Genga, entrambi titolari e scesi in campo sin dall'inizio; ma deve ritenersi che si sia trattato di una indicazione materialmente errata, in quanto il Direttore di gara, pur ammettendo di non ricordare bene i fatti, ha confermato che le sostituzioni erano state comunque quattro e quindi che si era realmente verificata la violazione denunciata coll'iniziale reclamo.

Ne consegue che la delibera appellata va annullata, confermandosi la decisione del Giudice Sportivo e quindi l'applicazione dell'art. 7 C.G.S. in danno della Pol. Serralta.

Deve restituirsi la tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Piane di Montegiorgio di Montegiorgio (Ascoli Piceno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla Pol. Serralta la punizione sportiva di perdita per 2-0 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

**3 - APPELLO DELL'U.S. VANCHIGLIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MALANGHERO SAN MAURIZIO/VANCHIGLIA DEL 4.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 34 dell'8.3.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 34 dell'8 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta accoglieva il reclamo proposto dall'A.P. Malanghero S. Maurizio relativo alla gara Malanghero S. Maurizio/Vanchiglia, disputata il 4.2.2001 per il Campionato di 1ª Categoria, applicando ai danni dell'U.S. Vanchiglia la punizione sportiva della perdita della gara. Osservava la Commissione Disciplinare che alla medesima aveva partecipato un calciatore non identificato, portante la maglia n. 17 (e come tale ammonito dall'arbitro, ciò che escludeva la fondatezza della tesi difensiva, essersi cioè trattato di mero errore, in quanto sulla distinta tale calciatore, peraltro regolarmente identificato prima dell'inizio, avrebbe dovuto essere individuato col n. 16) e quindi non titolato a prendervi parte.

Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l'U.S. Vanchiglia, la quale ribadiva che il calciatore in questione era stato regolarmente identificato dal Direttore di gara e che solo per errore materiale recava sulla distinta il n. 16, anziché il n. 17, effettivamente rivestito; il suo ingresso in campo era avvenuto sul risultato di 3 a 0 in suo favore, a pochi minuti dalla fine e pertanto in nessun caso si sarebbe avuta la necessità di schierare un calciatore che non fosse in posizione regolare. Era quindi chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

L'appello è fondato.

Effettivamente nell'elenco della società appellante, consegnato all'Arbitro prima della gara, non figura alcun calciatore corrispondente al n. 17; è pacifico, invece, che l'Arbitro abbia ammonito un calciatore identificato mediante tale numero di maglia, dichiarando poi di non poterlo individuare nominativamente, proprio perché tale numero mancava nella distinta. Ma da ciò non può automaticamente trarsi la conclusione cui la società reclamante si era richiamata e che la delibera della Commissione Disciplinare ha fatto propria: la tesi difensiva del mero errore di trascrizione, per cui il calciatore Marco Cuomo, indicato nell'elenco col n. 16 indossava invece la maglia n. 17, si concilia col dato certo della regolare identificazione di tutti i calciatori prima dell'inizio da parte dell'Arbitro, e con quello logico della inutilità dell'impiego (a partire dal 33° minuto della ripresa e sul punteggio di 3 a 0 in favore dell'U.S. Vanchiglia) di un calciatore che non fosse identificato e quindi in posizione irregolare. Appare dunque corretto salvaguardare il risultato acquisito sul campo.

Conseguentemente deve accogliersi l'appello e annullarsi la decisione impugnata, col ripristino del suddetto punteggio in favore dell'appellante; va restituita la tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Vanchiglia di Torino, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-3 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

**4 - APPELLO DELL'A.C. PULA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINNAI/PULA DELL'11.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 34 del 15.3.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Sinnai/Pula disputatasi il giorno 11.2.2001 nell'ambito del Campionato di Eccellenza sardo, rigettava il reclamo presentato dalla Pol. Sinnai, che aveva chiesto la ripetizione della gara perché l'arbitro non aveva, erroneamente, consentito il rientro nel campo di giuoco di un calciatore uscito in conseguenza di un infortunio (Com. Uff. n. 31 del 22 febbraio 2001).

Avverso tale decisione proponeva reclamo la Pol. Sinnai, chiedendo nuovamente la ripetizione della gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 34 del 15 marzo 2001, accoglieva il reclamo, annullava la predetta decisione del Giudice Sportivo e disponeva la ripetizione della gara.

Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. la A.C. Pula eccependo, in via preliminare, il tardivo invio del ricorso del Sinnai, chiedendo l'annullamento dell'impugnata delibera e la conferma del risultato acquisito sul campo.

Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento.

Con riferimento all'eccezione preliminare, infatti, si osserva che la Pol. Sinnai ha correttamente proceduto all'inoltro del proprio ricorso alla controparte, come documentato dalla ricevuta della lettera raccomandata. Nel merito, invece, non sembra provato l'errore tecnico invocato dalla stessa Pol. Sinnai.

Il rapporto di gara ed il successivo chiarimento arbitrale, che hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo, testimoniano di tale percezione arbitrale nel caso di specie. La società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara ed appare evidente che appare ancor meno provata la circostanza che l'assenza dal campo di giuoco, per un ridotto lasso di tempo del calciatore del Sinnai (accompagnato ai bordi del campo al 48° minuto del secondo tempo e rientratovi al 50°, quando veniva espulso per proteste) abbia falsato l'andamento della gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in sopra proposto dall'A.C. Pula di Pula (Cagliari), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.

#### **5 - APPELLO DELL'U.S. MONTESCUDAIO AVVERSO DECISIONI MERITO N. 2 GARE PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE FENZI MASSIMO IN POSIZIONE IRREGOLARE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

All'esito della gara Montescudaio/Sanromanese, disputata il 4.2.2001 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone E del Comitato Regionale Toscana, terminata con il punteggio di 3 a 1, e della gara Montescudaio/S. Miniato, disputata il 18.2.2001 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria, Girone E del Comitato Regionale Toscana, terminata con il punteggio di 3 a 0, la U.S. Romanese e la A.C. San Miniato proponevano rituali reclami, adducendo che nelle rispettive occasioni, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Fenzi Massimo, in posizione irregolare, chiedendo che fosse irrogata alla U.S. Montescudaio la sanzione sportiva della perdita delle rispettive gare con il punteggio di 0-2.

La Commissione Disciplinare competente, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 15 marzo 2001, accoglieva i riuniti reclami, infliggendo alla U.S. Montescudaio la punizione sportiva della perdita delle due gare con il punteggio di 0-2, l'ammenda alla società di L. 400.000, l'inibizione fino al 9.5.2001 al dirigente accompagnatore Picchi Omar, nonché, al calciatore Fenzi la squalifica per ulteriori due giornate.

Avverso tale decisione ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Montescudaio asserendo che la stessa U.S. Montescudaio non ha mai avuto la consapevolezza di tesserare un giocatore squalificato, né tantomeno il calciatore Fenzi Massimo ha mai avuto cognizione di essere stato squalificato; che la squalifica inflitta in occasione di gare di Coppa Italia doveva essere scontata nella medesima competizione e che le ulteriori sanzioni disciplinari sono immotivate. La U.S. Montescudaio, pertanto, chiede riformare la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare annullando le sanzioni ivi contenute o, in subordine, riducendone l'entità.

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Occorre, preliminarmente, osservare che, per l'ammenda irrogata alla società, la squalifica del calciatore e l'inibizione del dirigente, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. d), C.G.S., per il quale è ammesso reclamo alla Commissione d'Appello Federale per giudizi avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, solo in casi predeterminati e, quando riguardino squalifiche per i tesserati od inibizioni per i dirigenti, solo per quelle che vadano oltre i dodici mesi.

La squalifica inflitta dalla Commissione disciplinare al calciatore Fenzi e l'inibizione al dirigente Picchi non superano i dodici mesi.

Quanto alla conoscenza della squalifica inflitta al Fenzi, la questione deve essere esaminata alla luce del comma 11 dell'art. 12 C.G.S. prevede, che: "Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si hanno per conosciuti, con presunzione assoluta, alla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale".

Nella specie il calciatore è stato squalificato con provvedimento pubblicato il 21.9.2000 (Com. Uff. n. 9).

La previsione contenuta art. 7, comma 5, C.G.S. per il quale "La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;...", si applica al caso di specie in quanto, per l'art. 12 comma 6, qualora un calciatore cambi società senza aver scontato le squalifiche irrogategli nell'annata in cui sono irrogate, le stesse sanzioni devono essere scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza.

Nel merito, le sanzioni irrogate appaiono congrue.

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come sopra proposto dalla U.S. Montescudaio di Montescudaio (Pisa) così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., per la parte inerente le sanzioni dell'ammenda di L. 400.000 alla società e dell'inibizione fino al 9.5.2001 al Sig. Picchi Omar;
- lo respinge per la parte inerente la punizione sportiva di perdita per 0-2 delle gare Montescudaio/Sanromanes del 4.2.2001 e Montescudaio/S. Miniato del 18.2.2001;
- ordina incamerarsi la tassa versata.

## **6 - APPELLO DEL CIRCOLO VITA NUOVA C.B. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA GIOVANISSIMI CIRCOLO VITA NUOVA C.B./OSTIENSE 2000 DEL 20.1.2001**

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 32 del 22.2.2001)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul C.U. n. 32 del 22 febbraio 2001, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal Circolo Vita Nuova Casal Bernocchi avverso i provvedimenti di inibizione fino al 30.4.2001 del massaggiatore Andrea Lancia e fino al 30.6.2001 dell'allenatore Francesco Lancia, adottati dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma in relazione alla gara del Campionato Giovanissimi Circolo Vita Nuova C.B./Ostiense 2000 del 20.1.2001.

Avverso tale decisione propone appello il Circolo Vita Nuova Casal Bernocchi, deducendo che avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado aveva proposto reclamo avanti allo stesso, sia per quanto riguardava la sanzione della perdita dell'incontro, sia per quanto concerneva le sanzioni disciplinari inflitte ai propri tesserati e che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 23, aveva accolto il ricorso solo limitatamente alla ripetizione dell'incontro, nulla disponendo sulle sanzioni disciplinari. Dopo la pubblicazio-

ne di questa decisione aveva quindi proposto reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado. Chiede pertanto che venga dichiarato ammissibile il reclamo e riesaminato il merito dello stesso.

L'appello è infondato e va rigettato.

Il Giudice Sportivo di 1° Grado, su reclamo proposto dal Circolo Vita Nuova Casal Bernocchi avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale di Roma in data 25.1.2001, si è pronunciato in ordine alla regolarità della gara, ma non poteva riesaminare i provvedimenti disciplinari adottati con la precedente delibera, che dovevano essere tempestivamente impugnati avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado.

Poiché il reclamo al Giudice di 2° Grado, avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata il 25.1.2001 è stato proposto il 9.2.2001, questo deve ritenersi tardivo ai sensi dell'art. 37 n. 4 C.G.S. e quindi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Circolo Vita Nuova C.B. di Roma e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**7 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL SIG. DOTTORE GIUSEPPE E DELL'A.S. OLMO 84 DONATELLO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 7 N.O.I.F. E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Off. n. 33 dell'1.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 33 del 1° marzo 2001, proscioglieva il Sig. Dottore Giuseppe, deferito dal Procuratore Federale in ordine alla violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 7 delle N.O.I.F., per avere, quale Componente del Comitato Provinciale di Cuneo, in occasione della gara Olmo 84 Donatello/Nuova Villanova dell'8.12.2000, svolto la funzione di Dirigente accompagnatore della società Olmo 84.

Avverso questa decisione ha proposto appello il Procuratore Federale, deducendo che nel caso in specie doveva escludersi la buona fede del Dottore, come invece ritenuto dalla Commissione Disciplinare, in quanto lo stesso, a fine gara aveva esibito all'Arbitro non già la tessera di Dirigente accompagnatore, bensì quella di Dirigente federale. Inoltre, non poteva essere addotta, a riprova della sua buona fede, la modifica dell'art. 10 delle N.O.I.F., che ha interessato non già l'incompatibilità delle cariche federali con quelle di dirigente di società, ma soltanto la sanzione da irrogare.

Nelle sue controdeduzioni all'appello proposto dalla Procura Federale il Sig. Dottore ribadiva la sua buona fede, in quanto in possesso di una tessera di dirigente della Società Olmo 84 rilasciata dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta e deduceva di aver rassegnato le dimissioni da Componente del Comitato Provinciale di Cuneo il 12.12.2000.

L'appello del Procuratore Federale è fondato e va accolto.

Il Sig. Giuseppe Dottore, Componente del Comitato Provinciale di Cuneo fino al 12.12.2000, in occasione della gara Olmo 84/Nuova Villanova dell'8.12.2000, ha svolto le funzioni di Dirigente accompagnatore della società Olmo 84 Donatello in violazione del disposto di cui all'art. 10 comma 7 delle N.O.I.F..

Il possesso della tessera di dirigente della suddetta società, rilasciatagli dal Comitato Regionale non vale ad elidere la sua responsabilità, sotto il profilo della buona fede. Come dirigente federale, infatti, doveva ben conoscere obblighi, doveri e incompatibilità connessi alla sua carica. Nel caso specifico, poi, il Dottore era perfettamente consapevole del doppio ruolo rivestito, dal momento che dopo la gara, recatosi nello spogliatoio dell'Arbitro per assolvere ai suoi compiti di Dirigente accompagnatore della squadra, ha esibito al-

l'Arbitro proprio la sua tessera di dirigente federale, con il fine evidente di far rimarcare la sua posizione all'interno dell'Organizzazione federale.

La buona fede nel comportamento del Dottore neppure può essere desunta dalla modifica dell'art. 10 delle N.O.I.F., dal momento che questa modifica ha comportato soltanto una sanzione diversa per l'inosservanza del divieto stabilito dal comma 7.

Si ritiene pertanto equo irrogare a Dottore Giuseppe, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 10 comma 7 delle N.O.I.F., la sanzione di mesi tre di inibizione e alla Società Olmo 84 Donatello l'ammenda di lire 500.000 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla l'impugnata delibera, infliggendo al Sig. Dottore Giuseppe la sanzione dell'inibizione per mesi 3 ed all'A.S. Olmo 84 Donatello quella dell'ammenda di L. 500.000.

**8 - APPELLO DELL'A.S. REAL GRAVITELLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL GRAVITELLI/FONDO GENOVESE DEL 27.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 40 del 22.2.2001)

L'A.S. Real Gravitelli ha proposto reclamo a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul C.U. n. 40 del 22 febbraio 2001, relativa alla posizione irregolare del calciatore Meo Antonio, nella gara del 27.1.2001 con la Pol. Fondo Genovese.

Il reclamo stesso non può essere preso in esame perché inammissibile per due ordini di motivi:

- 1) risulta inviato oltre il termine, perentorio, previsto dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.;
- 2) risulta omesso l'invio di copia dei motivi alla società controparte, ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 27 n. 2 lett. a) e 23 n. 5 C.G.S., per tardività e per omesso invio di copia di motivi alla controparte, l'appello come sopra proposto dall'A.S. Real Gravitelli di Messina e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**9 - APPELLO DEL CLUB NAPOLI A. MONTUORO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL MORRONE/CLUB NAPOLI A. MONTUORO DEL 4.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 64 del 15.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul C.U. n. 64 del 15 marzo 2001, rigettava il reclamo proposto dal Club Napoli A. Montuoro avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara Club Napoli A. Montuoro/Castelmorrone del 4.2.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria, aveva inflitto ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara e l'ammenda di lire 250.000, per la partecipazione ad una rissa dei propri tesserati che determinava l'Arbitro a sospendere anticipatamente l'incontro.

Contro tale decisione propone appello la Società Club Napoli A. Montuoro, deducendo che non erano venute meno le condizioni per la prosecuzione della gara e che non vi era stata alcuna rissa tra i calciatori in campo, ma solo un diverbio tra un calciatore della squadra locale e il pubblico. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione per errore tecnico dell'Arbitro o in subordine la commutazione della sanzione in quella prevista dall'art. 8, 1° comma, C.G.S..

L'appello è infondato e va rigettato.

Risulta dal referto arbitrale che durante il primo tempo dell'incontro in oggetto scoppiava una rissa in campo che vedeva coinvolti numerosi calciatori di entrambe le squadre, mentre i sostenitori della società reclamante tentavano di entrare nel terreno di gioco scavalcando le recinzioni.

La gravità dei fatti, che ha giustificato la sospensione dell'incontro da parte del Direttore di gara, trova conferma nel rapporto del Commissario di campo, il quale ha testualmente riferito: "La tensione era già alta e aumentava tra i calciatori in campo, con diverbi, minacce, ingiurie, spintoni ed inizi di rissa tra gli stessi".

Dalle risultanze degli atti ufficiali, alle quali è attribuita la natura di fonte di prova privilegiata, deriva pertanto la responsabilità della società appellante per i fatti posti in essere dai suoi tesserati e sostenitori che hanno impedito la regolare effettuazione della gara.

La punizione inflitta ai sensi dell'art. 7 n. 2 C.G.S. è consequenziale alla responsabilità per la sospensione della gara, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dal Club Napoli A. Montuoro di Maddaloni (Caserta) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**10 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEI CALCIATORI MONSIGNORI NICOLÒ E BRUSCHI MATTEO, TESSERATI PER LA POL. COLLEPEPE, DEI SIGG.RI VULPIANI FULVIO E PAPI MARINO, TESSERATI PER L'A.S. DERUTA, E DELL'A.S. DERUTA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Umbria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 7.3.2001)

Il Procuratore Federale in data 18 gennaio 2001 deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica presso il Comitato Regionale Umbria i calciatori Monsignori Nicolò e Bruschi Matteo, tesserati per la Polisportiva Collepepe, ed i Sigg. Vulpiani Fulvio e Papi Marino, tesserati per l'A.S. Deruta per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Veniva deferita anche l'A.S. Deruta per la violazione dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Secondo l'atto di deferimento i due calciatori sarebbero stati schierati sotto falso nome dalla A.S. Deruta nella gara Deruta/Petrignano disputata per il Campionato Esordienti Provinciale l'8 maggio 2000.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 7 marzo 2001, proscioglieva tutti gli incolpati rilevando la insussistenza del fatto.

Il Procuratore Federale, con telegramma in data 26 marzo 2001, ha preannunciato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado chiedendo nel contempo copia degli atti relativi ma non ha dato seguito al preannuncio con l'invio dei motivi. L'appello, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 27, n. 2, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**11 - APPELLO DELLA U.S. PERTICHESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMITENSE/PERTICHESE DEL 25.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 38 del 21.3.2001)

All'esito della gara Comitense/Pertichese, disputata il 25 febbraio 2001 nell'ambito del Campionato di 3ª Categoria del Comitato Regionale Veneto, terminata con il punteggio di 1 a 0, l'U.S. Pertichese proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Olia Desiderio, in posizione irregolare perché squalificato.



La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 21 marzo 2001, respingeva il reclamo per vizio di forma per non aver prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio di copia del reclamo alla Società controparte.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'U.S. Pertichese, opponendo che la suddetta Commissione aveva errato nel ritenere che essa società non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della gara.

Il gravame è fondato.

Il reclamante ha, infatti, prodotto le ricevute delle raccomandate a suo tempo inviate. Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata.

Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla U.S. Pertichese di San Giorgio delle Pertiche (Padova), annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per insussistenza della dichiarata inammissibilità da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto del reclamo 26.2.2001 dell'U.S. Pertichese, con rinvio alla Commissione Disciplinare stessa per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**12 - APPELLO PER L'A.S. RADIO BIRIKINA LUPARENSE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RECLAMO ALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE CARLÀ MIRKO**  
(Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 29/D - Riunione del 13.4.2000)

La A.S. Radio Birikina Luparense proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti chiedendo che venisse riconosciuto, in contrasto con la comunicazione del Comitato Regionale Puglia del 25 novembre 1999, come temporaneo e non come definitivo il trasferimento del calciatore Carlà Mirko, nato il 18 maggio 1976, alla U.S. Merine.

La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/D - Riunione del 13 aprile 2000, dichiarava inammissibile il reclamo, ai sensi del combinato disposto costituito dall'art. 23, commi 5 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto non era stata inviata copia alle controparti, U.S. Merine e calciatore Carlà.

Avverso tale decisione propone appello la A.S. Radio Birikina Luparense, ma anche tale appello deve dichiararsi inammissibile.

Lo stesso, infatti, non risulta sottoscritto da un rappresentante legale della società, secondo quanto richiesto dall'art. 23, n. 1, del Codice di Giustizia Sportiva, né è stato inviato contestualmente, tramite raccomandata, alle controparti come stabilisce lo stesso art. 23, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 23 n. 1, perché sottoscritto da persona non legittimata, e 23 n. 5 C.G.S. l'appello come in epigrafe proposto per l'A.S. Radio Birikina Luparense di San Martino in Lupari (Padova) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**13 - APPELLO DELL'U.S. TAGLIOLESE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 DEL SIG. PIETROPOLLI ROBERTO E FINO AL 31.12.2001 DELL'ALLENATORE MENEGATTI MAURIZIO, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 28.3.2001)

L'Unione Sportiva Tagliolese ha presentato rituale ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, di cui al C.U. n. 39 del 28

marzo 2001, con la quale, su deferimento del Presidente di quel Comitato Regionale, è stata inflitta la sanzione dell'inibizione fino al 30.6.2002 al dirigente dell'U.S. Tagliolese, Pietropoli Roberto, e la sanzione dell'inibizione sino al 31.12.2001 all'allenatore Menegatti Maurizio.

Osserva questa Commissione che il ricorso è inammissibile per quel che riguarda la posizione del Menegatti, in quanto la sanzione inflittagli è inferiore ad un anno e quindi non impugnabile (art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.). Per quanto attiene, invece, alla posizione del Pietropoli, inibito fino al 30.6.2002, la sanzione appare ben commisurata alla gravità del fatto, come dettagliatamente esposto nel supplemento al rapporto di gara, redatto dall'Arbitro Giacom Thomas il 22.2.2001.

Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come innanzi proposto dall'U.S. Tagliolese di Taglio di Po (Rovigo), così decide:

- lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta all'allenatore Menegatti Maurizio;
- lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione irrogata al Sig. Pietropoli Roberto;
- ordina l'incameramento della relativa tassa.

**14 - APPELLO DELL'U.S. SAN VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTALE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 33 del 19.3.2001)

L'U.S. San Vito ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al C.U. n. 33 del 19 marzo 2001, con la quale è stata comminata l'ammenda di L. 1.000.000 per non aver partecipato all'obbligatoria attività giovanile.

Ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., il ricorso stesso non è ammissibile, in quanto non è previsto reclamo alla C.A.F. per le sanzioni meramente pecuniarie.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. San Vito di San Vito dei Normanni (Brindisi) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

## ORDINANZE

**15 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI CARRON ANGELO, CARRON ARIANNA, VACCA GIAMPAOLO E BERNO NICO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

**16 - APPELLI DEI SIGG.RI AURIEMMA MARIO, AURIEMMA RAFFAELE E MINICHINO RAFFAELE CANIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C., LORO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3**

**N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DEL GIORGIONE CALCIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale e dai Sigg.ri Auriemma Mario, Auriemma Raffaele e Minichino Raffaele Canio, ne dispone, su richiesta delle parti, il rinvio a nuovo ruolo.

**17 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RECLAMO AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI BENVENUTI DAVIDE, VISIOLI SERGIO, DAINA MARIO, MAZZINI AMBROGIO, MAROLI PAOLO, PARRI TELESFORO, CASSETTI BRUNO E GHELFI GIULIANO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21 COMMI 2 E 3 N.O.I.F. CON RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA CASALESE S.R.L.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001)

La C.A.F., sul ricorso per revocazione come innanzi proposto dal Procuratore Federale, così provvede:

- dichiara l'ammissibilità della revocazione;
- ne dispone il rinvio a nuovo ruolo per supplemento di istruttoria.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 31/C - RIUNIONE DEL 10 MAGGIO 2001**

**1 - APPELLO DEL SIG. ANDRIOLI DOMENICO E DELLA POLISPORTIVA LIBERTAS NICOLOSI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL 2.4.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell'11.1.2001)

**2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA S.S. LIBERTAS NICOLOSI, INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL 2.4.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33 dell'11.1.2001)

A seguito di denuncia del Presidente della società A.C.S. Misterbianco in ordine a presunte irregolarità verificatesi in occasione dell'incontro Ramacca/Libertas Nicolosi del 2 aprile 2000, valido per il Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria e conclusosi sul punteggio di 1-1, l'Ufficio Indagini procedeva ad approfonditi accertamenti, all'esito dei quali erano deferiti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia il Sig. Andrioli Domenico, già Presidente della Libertas Nicolosi, nonché detta società.

Al dirigente veniva contestata duplice violazione dell'art. 2 n. 1 C.G.S. per avere, prima della gara di cui sopra, offerto a calciatori e dirigenti della squadra avversaria la somma di cinque milioni affinché perdessero la partita e quindi, al termine dell'incontro, avere promesso agli stessi calciatori del Ramacca un regalo se avessero conseguito un risultato positivo nella partita da disputare contro la società Universal Misterbianco.

Alla Libertas Nicolosi si contestava la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S. in ordine agli addebiti elevati a carico del Presidente e quella presunta ex art. 6 comma 5 C.G.S. per avere tale Manduca Carmelo, dipendente del Presidente Andrioli, promesso di offrire un pranzo ai calciatori del Ramacca se avessero battuto la Universal Misterbianco.

La Commissione Disciplinare affermava la responsabilità dei soggetti deferiti e puniva il dirigente Andrioli con l'inibizione per la durata di tre anni e la società Libertas Nicolosi con la penalizzazione di 6 punti in classifica.

La decisione è stata impugnata dall'Andrioli, dalla Società Libertas Nicolosi e dal Procuratore Federale.

In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione degli appelli per evidenti motivi di connessione.

I soggetti sanzionati invocano l'assunzione e solo per la società si prospetta in subordine la riduzione della pena; dal canto suo il Procuratore Federale chiede l'aggravamento della penalizzazione inflitta, da elevare a 15 punti.

Osserva il Collegio, in punto di fatto, che gli addebiti mossi al Sig. Andrioli sono fondati.

È vero, come assume l'appellante, che l'inchiesta federale prese l'avvio per accertare la sussistenza di un presunto illecito in ordine alla gara Nicolosi/Ramacca che si sospettava commesso ai dirigenti delle due società e che dalle indagini espletate nulla risultò al riguardo; peraltro è altrettanto certo che gli interrogatori di tesserati fecero emergere circo-

stanze fino a quel momento ignorate, cioè l'offerta di denaro prospettata dal Presidente Andrioli a dirigenti e calciatori del Ramacca per "addomesticare" il risultato dell'incontro e poi, a fine gara, la promessa di regalie in caso di risultato positivo nella gara contro la squadra del Misterbianco.

Di queste illecite proposte hanno parlato i dirigenti Destro Alfonso, Cristalli Antonino, Diliberto Manfredi e il calciatore Fortuna Pietro, le cui dichiarazioni appaiono coerenti integrandosi a vicenda; la loro genuinità è dimostrata proprio dal rilievo che l'indagine in corso, come si è già detto, mirava all'accertamento di fatti (quali la pretesa alterazione dell'elenco dei calciatori del Ramacca, l'omesso invio dei motivi di reclamo della controparte), che nulla avevano a che vedere con le illecite proposte avanzate dall'Andrioli.

Si è trattato, in conclusione, di rilevazione spontanea di episodi, fino a quel momento sconosciuti, che dimostrano la sussistenza degli illeciti contestati; è appena il caso di ricordare che l'illecito sportivo si consuma anche con il semplice tentativo di corruzione, cioè mediante la formazione di una offerta per perdere una gara, ovvero con l'incentivazione a vincere, che rappresenta pur sempre un "quid pluris" rispetto alla fisiologia del rapporto agonistico.

Vanno pertanto rigettati gli appelli del Presidente Andrioli e della Società Libertas Nicolosi e confermata la loro responsabilità rispettivamente per violazione dell'art. 2 n. 1 (illecito sportivo) e 6 n. 1 (responsabilità diretta) C.G.S., senza che occorra attardarsi sull'episodio ascritto alla stessa società a titolo di responsabilità presunta.

Mentre la sanzione inflitta al dirigente non può essere diminuita in quanto contenuta nel minimo edittale (art. 2 n. 4 C.G.S.), va invece accolto l'appello del Procuratore Federale che ha chiesto l'aggravamento della pena per la società.

La responsabilità diretta di questa deve essere punita a norma di regola (art. 2 n. 2 C.G.S.) con la retrocessione all'ultimo posto in classifica del Campionato disputato nella stagione sportiva 2000/2001.

Il rigetto degli appelli di parte comporta l'incameramento delle tasse versate.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti del Sig. Andrioli Domenico, dalla Pol. Libertas Nicolosi di Nicolosi (Catania) e dal Procuratore Federale, così decide:

- respinge gli appelli del Sig. Andrioli Domenico e dalla Pol. Libertas Nicolosi;
- accoglie l'appello del Procuratore Federale, disponendo la retrocessione della Pol. Libertas Nicolosi, (ai sensi dell'art. 8 lett. g, C.G.S.), all'ultimo posto in classifica del Campionato 2000/2001;
- ordina l'incameramento delle relative tasse.

### **3 - APPELLO DELL'U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/GENGA GROTTI DEL 27.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

L'Unione Sportiva Montemarciano ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 35 del Comitato Regionale Marche, relativa alla gara Montemarciano/Genga Grotte del 27.1.2001, campionato di 2ª Categoria.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata delibera ed il ripristino della decisione già adottata dal Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara di che trattasi.

Ritiene questa Commissione che il reclamo debba essere accolto.

Risulta, infatti, dagli atti ed in particolare dal referto arbitrale, che il calciatore Fioriti Luca del Genga Grotte doveva essere espulso, per doppia ammonizione, al 40° del secondo tempo, mentre per errore arbitrale (pacificamente ammesso) è stato lasciato in campo per almeno altri due minuti.

A nulla rileva né il lasso di tempo in cui il calciatore è rimasto abusivamente in campo, né il fatto che egli abbia o meno preso parte alle azioni di gioco in tale lasso di tempo svoltesi in quanto ai sensi dell'art. 7 lett. 4/c C.G.S., chiaro essendo l'errore tecnico dell'arbitro, la gara andava ripetuta.

La decisione della Commissione Disciplinare che invece, modificando quanto stabilito dal Giudice Sportivo, ha disposto il ripristino del risultato conseguito sul campo, deve essere annullata con conseguente ripetizione della gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Montemarciano di Montemarciano (Ancona), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

**4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL C.U.S. CAMPOBASSO E TESSERATI DIVERSI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Off. n. 198 del 23.3.2001)

Il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise:

1. Rivellino Maurizio - Presidente società C.U.S. Campobasso;
2. Caprara Aurelio - Dirigente società C.U.S. Campobasso;
3. Aufiero Alberto - Dirigente società C.U.S. Campobasso;
4. Bellomo Roberto - Tesserato società C.U.S. Campobasso;
5. Beatrice Gianluca - Tesserato società C.U.S. Campobasso;
6. Fiorilli Giovanni - Tesserato società C.U.S. Campobasso;
7. C.U.S. Campobasso

per rispondere i primi sei della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in particolare perché al termine della gara di Calcio a Cinque C.U.S. Campobasso/C.U.S. Salerno del 28.4.1999 avvicinavano l'arbitro della gara Minicucci Pasquale al fine di indurlo a riportare nel referto l'espulsione del calciatore Maggiani Stefano al posto di Bellomo Roberto, effettivamente allontanato dal terreno di gioco e l'ultima della violazione di cui all'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati.

Il procedimento aveva tratto origine da una denuncia anonima, senza data, indirizzata ai massimi rappresentanti di settore, con la quale era stato segnalato che in occasione della gara del Torneo Nazionale CUSI di Calcio a Cinque tra il CUS Campobasso e il CUS Salerno, disputatasi a Campobasso, e nella quale il denunciante era stato spettatore, nonostante il direttore di gara Minicucci avesse espulso il calciatore del CUS Campobasso, Bellomo Roberto, la relativa squalifica era stata comminata al calciatore Maggiani Stefano, il quale non aveva partecipato alla gara.

Tale circostanza aveva consentito al CUS Campobasso di partecipare alla fase finale della manifestazione disputatasi a Bari (classificandosi al secondo posto) nella quale era stato schierato sempre il calciatore Bellomo.

Si precisava, infine, che "...tantissime persone sono a conoscenza che lo scambio di persona è avvenuto per espresso volere dell'arbitro sig. Minicucci, il quale è stato avvicinato dai dirigenti del CUS Campobasso e convinto a modificare il referto".

A tale iniziativa aveva fatto seguito una ulteriore denuncia in data 11 ottobre 1999 da parte di tali Ballanti Massimo e Miozza Giuseppe, arbitri fuori quota, indirizzata alle stesse persone e non invece al Presidente del Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. presappoco di analogo contenuto.

Detta Commissione Disciplinare con delibera pubblicata nell'albo del Comitato Regionale Molise il 16.11.2000, riteneva tutti i deferiti responsabili delle incolpazioni loro ascritte applicando diverse sanzioni meglio precisate in tale atto.

Gli interessati avevano proposto appello avverso tale delibera alla C.A.F., organo che nella riunione del 4.1.2001, con delibera pubblicata nel C.U. n. 14/C, aveva annullato l'impugnato provvedimento con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque per il rinnovo del procedimento.

Tale Commissione, ai sensi degli artt. 1, comma 1, 6 comma 1 e 2, 8 e 9, C.G.S.:

- in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, irrogava al calciatore Beatrice Gianluca e all'allenatore Fiorilli Giovanni, la sanzione della squalifica fino al 30.11.2001 e alla società CUS Campobasso, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di lire 1.000.000;
- assolveva Rivellino Maurizio, Caprara Aurelio, Aufiero Alberto e Bellomo Roberto e la società CUS Campobasso - quest'ultima a titolo di responsabilità diretta - dagli addebiti loro ascritti per non aver commesso il fatto.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore Federale rilevando come dal complesso della documentazione in atti emerge la prova della responsabilità anche dei tesserati mandati assolti in primo grado.

Osserva preliminarmente questa Commissione che l'appello del Procuratore Federale deve intendersi circoscritto alla posizione dei soggetti assolti dalla Commissione Disciplinare.

Ciò premesso l'appello in esame deve essere respinto.

Invero dalla documentazione in atti del tutto sfornito di prove si appalesa il coinvolgimento nell'addebito del "favorito" Bellomo Roberto e del Presidente del CUS Campobasso, così come devono escludersi responsabilità in capo ad Aufiero Alberto e Caprara Aurelio, dirigenti della società in ordine alla incolpazione elevata nei loro confronti.

Con motivazioni precise ed aderenti alle emergenze provvedimentali la Commissione di primo grado ha mandato assolti detti tesserati e la società CUS Campobasso, motivazioni che vengono pienamente condivise da questo Consesso in quanto convincenti.

La decisione del primo giudice va per l'effetto integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

#### **5 - APPELLO DELLA POL. POSADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/POSADA DELL'11.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 35 del 22.3.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata sul C.U. n. 35 del 22 marzo 2001, dichiarava inammissibile il reclamo presentato dalla Pol. Posada, avverso la regolarità della gara Triei/Posada dell'11.2.2001, valida per il Campionato di 2ª Categoria, Girone F, essendo stato presentato oltre i 15 giorni dalla disputa della gara.

Avverso questa decisione propone appello la Polisportiva Posada, deducendo a motivi che i termini di cui all'art. 37 C.G.S. dovevano ritenersi ordinatori e che non aveva potuto conoscere i fatti pubblicati sul Comunicato Ufficiale del Comitato Provinciale prima della data di presentazione del ricorso.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

A norma dell'art. 37 n. 3 C.G.S., i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essere proposti alla Commissione Disciplinare competente nel termine di 15 giorni dallo svolgimento della gara. Tale termine è di natura pe-

rentoria, come tutti i termini procedurali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la sua inosservanza costituisce motivo di inammissibilità, precludendo l'esame dell'impugnazione ai sensi dell'art. 23 n. 5 C.G.S..

Nel caso in specie la reclamante ha chiesto alla Commissione Disciplinare la punizione sportiva per la Società Triei della perdita della gara Triei/Posada, disputata l'11.2.2001, per la irregolare partecipazione di un calciatore, con reclamo proposto in data 10.3.2001, oltre il termine di cui al citato art. 37 e quindi inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Posada di Posada (Nuoro) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'A.S. GUARDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLA/GUARDIA DEL 25.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 86 del 27.3.2001)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 86 del 26 marzo 2001, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall'A.S. Guardia avverso lo svolgimento della gara Paola/Guardia, svoltasi il 25.2.2001 per il Campionato di 2ª Categoria, osservando che il medesimo avrebbe dovuto essere preannunciato e indirizzato al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 37 comma 1 C.G.S., e non direttamente rivolto alla Commissione Disciplinare stessa.

Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione l'A.S. Guardia, rilevando di avere inviato il preannuncio telegrafico alla Commissione Disciplinare nei termini regolamentari; quindi la stessa avrebbe dovuto rimettere gli atti al Giudice Sportivo, se ritenuto competente.

L'appello è fondato.

Secondo la normativa vigente, il reclamo dell'A.S. Guardia, concernendo la regolarità della gara, era di competenza del Giudice Sportivo, al quale doveva essere ritualmente preannunciato e diretto. Vi è prova in atti che detta società inviò il preannuncio telegrafico e quindi il reclamo alla Commissione Disciplinare, anziché al Giudice Sportivo, ma ciò non comporta la inammissibilità del reclamo stesso, giacché gli adempimenti procedurali vennero rispettati, coll'unico errore dell'indirizzo degli atti alla Commissione Disciplinare, la quale tuttavia, per il principio di conservazione degli atti stessi e per il più volte affermato "favor impugnationis", avrebbe dovuto trasmetterli all'Organo disciplinare competente e non trincerarsi dietro una declaratoria di inammissibilità.

Conseguentemente deve annullarsi la decisione impugnata, con invio del reclamo al competente Giudice Sportivo, che provvederà al suo esame.

Va restituita la tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Guardia di Guardia Piemontese (Cosenza), annulla, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, con rinvio degli atti al competente Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria per l'esame di merito.

**7 - APPELLO PER L'U.S. BITONTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BITONTO/MINERVINO DELL'11.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 34 del 29.3.2001)

L'U.S. Bitonto Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia della L.N.D. pubblicata sul C.U. n. 34 del 29 marzo 2001, relativa alla gara Bitonto/Minervino Murge dell'11.2.2001.

Il ricorso, peraltro, risulta inammissibile in quanto sottoscritto da persona non legittimata a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S..



Come da costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, il legale delegato alla rappresentanza del presidente, non è legittimato a sottoscrivere, in sua vece, il ricorso stesso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto per l'U.S. Bitonto Calcio di Bitonto (Bari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**8 - APPELLO DELLA SOCIETÀ SCAFO TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFO TEAM/FUTURA DEL 20.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 del 29.3.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma, con decisione pubblicata sul C.U. n. 19/A dell'8 febbraio 2001, accogliendo il reclamo proposto dalla Società Scafo Team, annullava la gara Scafo Team/Futura del 20.1.2001, sospesa al 5° minuto del 2° tempo per decisione arbitrale, ordinandone la ripetizione.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul C.U. n. 65 del 29 marzo 2001, accoglieva il reclamo presentato dall'A.S. Futura Ciampino avverso la predetta delibera e, ritenendo che la decisione dell'arbitro di sospendere la gara doveva ritenersi giustificata dal comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal calciatore della Scafo Team, Di Nepi Alessandro, infliggeva alla Società Scafo Team la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0.

Avverso quest'ultima decisione propone appello la stessa Società Scafo Team, deducendo che non sussistevano motivi di tale gravità che potessero giustificare la decisione dell'arbitro di sospendere l'incontro e chiedendo quindi il ripristino della decisione del primo giudice.

L'appello è infondato e va rigettato.

La decisione dell'arbitro di sospendere l'incontro al 5° minuto del secondo tempo appare pienamente giustificata da quanto era avvenuto sul campo e in particolare dalla situazione che si era venuta a creare a seguito del comportamento deprecabile del calciatore Di Nepi che, prima attingeva lo stesso Direttore di gara con uno sputo e poi tentava di colpirlo con un pugno al volto.

Sul punto non merita censura la decisione della Commissione Disciplinare, che correttamente assimila lo sputo ad un vero e proprio atto di violenza, per il dispregio morale altissimo e la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l'indipendenza di giudizio dell'arbitro.

Ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F., pertanto, rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara la decisione di non far proseguire l'incontro, essendosi verificato un fatto che non gli consentiva di dirigere l'incontro stesso in piena indipendenza di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla società Scafo Team di Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**9 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS VELLETRI CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MARINO/VIRTUS VELLETRI DEL 17.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 68 del 5.4.2001)

Dagli atti ufficiali dell'incontro Atletico Marino Calcio a Cinque/Virtus Velletri Calcio a Cinque, disputato il giorno 17 febbraio 2001 nell'ambito del Campionato di Serie C di Calcio a Cinque, risultava:

- che al 32' del secondo tempo l'allenatore della società Atletico Marino veniva espulso dal 2° arbitro;

- che il predetto si rifiutava di uscire dal campo;
- che i dirigenti e il capitano della squadra, benché sollecitati dagli ufficiali di gara, non intervenivano;
- che l'arbitro, dopo vari minuti di sospensione, decideva di portare a termine l'incontro "pro-forma", allo scopo di prevenire incidenti.

Accogliendo il reclamo proposto dall'A.S. Virtus Velletri il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Società Atletico Marino, ritenuta responsabile dell'irregolare svolgimento dell'incontro, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 ai sensi dell'art. 7 n. 1 C.G.S..

Contro la decisione insorgeva la società punita e la competente Commissione Disciplinare, acquisito un supplemento di rapporto dell'arbitro, disponeva, in parziale accoglimento del reclamo, la ripetizione della gara.

L'A.S. Virtus Velletri ha proposto appello a questo Collegio chiedendo il ripristino della decisione assunta dal Giudice Sportivo; sostiene l'appellante in rito che nel ricorso avanzato dalla U.S. Atletico Marino non era stata chiesta la ripetizione della gara, sicché la Commissione Disciplinare non avrebbe dovuto disporla d'ufficio, e nel merito che la responsabilità dell'accaduto ricadeva sulla squadra avversaria, per tale motivo giustamente sanzionata dal primo giudice.

Rileva il Collegio che il vizio procedurale denunciato non sussiste.

Va ricordato che l'incontro si era concluso con il punteggio di 7-6 a favore dell'Atletico Marino. Nell'impugnativa della decisione del Giudice Sportivo, che aveva assegnato la vittoria "a tavolino" all'altra squadra, l'Atletico Marino chiese il ripristino del risultato conseguito sul campo; orbene, la Commissione Disciplinare deliberò il "parziale accoglimento" del reclamo col disporre la ripetizione della gara, ipotesi meno favorevole della richiesta avanzata dall'U.S. Atletico Marino e quindi da ritenersi compresa nella domanda di convalida della vittoria acquisita in campo.

Nel merito non può che trovare conferma la decisione gravata, che appare sorretta da congrua motivazione.

Ben vero che l'arbitro ha la facoltà, riconosciutagli dall'art. 64 n. 2 N.O.I.F., di continuare pro-forma la gara in presenza di una situazione di pericolo, ma questa deve essere "reale" e non semplicemente supposta: nel supplemento di rapporto l'arbitro ha dichiarato di non avere espulso il capitano dall'Atletico Marino in quanto la situazione stava sconfinando nel ridicolo e per tale motivo non aveva ritenuto di chiamare il vice-capitano, escludendo l'esistenza di assembramento di pubblico e di clima intimidatorio.

Ne consegue che la decisione assunta dall'arbitro di considerare chiusa la gara e proseguirla pro-forma non appare giustificata, sicché si appalesa legittimo il provvedimento di ripetizione dell'incontro viziato da irregolarità.

L'appello va quindi rigettato e deve ordinarsi l'incameramento della tassa corrisposta.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus Velletri Calcio a Cinque di Velletri (Roma) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**10 - APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 TER, COMMA 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/JUVENTUS DEL 18.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001)

La Juventus F.C. S.p.A. ha ritualmente proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 394 del 6 aprile 2001, con la quale, in relazione alla gara Lazio/Juventus del 18.3.2001, riduceva a L. 20.000.000 con diffida la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo per violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 C.G.S..

La reclamante sostiene che la Commissione Disciplinare ha errato nell'escludere che le iniziative adottate fossero idonee ad integrare quella concreta cooperazione con le forze dell'ordine" che, in base all'art. 6 ter comma 5°, costituiscono presupposti per l'applicazione della scriminante o, quanto meno, dell'attenuante.

Ritiene invece questa Commissione che l'impugnata decisione non meriti alcuna censura in quanto le misure adottate dalla Juventus, su sollecitazione della Lega Nazionale Professionisti, non hanno introdotto alcuna forma di prevenzione o collaborazione con le forze dell'ordine, innovativa rispetto a quelle già previste prima della riforma dell'11.2.2001 e si riferiscono comunque esclusivamente alle gare disputate dalla reclamante sul proprio terreno di giuoco. Altre iniziative, infine, come la lettera della reclamante alla Questura di Torino in data 29.3.01, sono successive alla disputa della gara in esame e quindi ininfluenti al fine di decidere.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Juventus di Torino ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**11 - APPELLO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PIEDIMULERA/PIEVESE DEL 17.12.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 31 del 5.2.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Verbano-Cusio-Ossola, con decisione pubblicata sul C.U. n. 20 del 21 dicembre 2001, in relazione alla gara Piedimulera/Pievese del 17.12.2000, valevole per il Campionato di 2ª Categoria, infliggeva ai calciatori della Pievese, Caio Sandy la squalifica fino al 31.12.2005, Francioli Luca la squalifica fino al 31.12.2001 e Nugo Dante la squalifica fino al 31.12.2004, per aver ingiuriato e colpito con calci e pugni il Direttore di gara.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, con decisione pubblicata sul C.U. n. 31 del 15 febbraio 2001, accogliendo parzialmente il reclamo della Società Pievese riduceva le sanzioni inflitte a Caio Sandy fino al 31.12.2003, a Francioli Luca fino al 30.6.2001 e a Nugo Dante fino al 30.6.2003.

Avverso questa decisione ha interposto appello il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deducendo, per la gravità degli episodi, che le riduzioni di pena operate non erano giustificate in quanto adottate sulla base di testimonianze in contrasto con gli atti ufficiali di gara.

L'appello è fondato e va accolto.

Risulta dal referto e dal supplemento di rapporto dell'Arbitro della gara: "al 47° del secondo tempo il calciatore Caio Sandy (Pievese) si avventava contro il Direttore di gara colpendolo violentemente con pugni al petto, facendogli perdere l'equilibrio e facendolo cadere pesantemente a terra, causandogli forti dolori alla schiena ed al collo. Mentre l'Arbitro era a terra lo stesso calciatore lo colpiva ripetutamente con calci alla schiena, unitamente ad altri suoi compagni di squadra tra i quali veniva riconosciuto Francioli Luca (Pievese). I suddetti venivano successivamente allontanati grazie al fattivo intervento dei dirigenti e calciatori della Società Piedimulera che proteggevano e aiutavano l'arbitro dalle feroci rabbie dei calciatori della Pievese.

A questo punto il Direttore di gara decretava la sospensione della gara.

Mentre il Direttore di gara si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, accompagnato dall'allenatore della Società Piedimulera, veniva ripetutamente colpito al volto con pugni dal calciatore Nugo Dante (Pievese) il quale gli proferiva inoltre pesanti insulti e gravi minacce.

Il Direttore di gara lasciava l'impianto sportivo alle ore 17.30 scortato dalla Forza Pubblica. In tarda serata accusando forti dolori alla schiena, si recava al Pronto Soccorso

dell'Ospedale di Domodossola dove i medici gli riscontravano una forte contusione lombare diagnosticandogli una prognosi di 7 giorni s.c.”.

Sulla base di queste risultanze, precise, univoche e non contraddittorie, appare chiara ed inequivocabile la responsabilità dei calciatori della Società per il gravissimo comportamento violento, lesivo e minaccioso posto in essere nei confronti del Direttore di gara, che giustifica appieno l'entità delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, congrue e pienamente adeguate ai fatti.

La Commissione Disciplinare nel ridurre le sanzioni inflitte dal primo giudice, ha tenuto conto di certificazioni e di testimonianze di parte che sono in contrasto con le risultanze degli atti ufficiali di gara, sovvertendo così uno dei cardini basilari della giustizia sportiva.

Ai sensi dell'art. 25 comma 1 C.G.S., l'accertamento dei fatti portati al vaglio della Giustizia sportiva deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali di gara, i quali, quando sono precisi, univoci e non contraddittori, hanno valore di prova privilegiata perché provengono da soggetti dell'Ordinamento federale (gli Ufficiali di gara), che non hanno alcun interesse ad alterare o a modificare i fatti oggetto della loro diretta percezione e che non possono essere messi in dubbio o contraddetti da prove per testi o mezzi probatori provenienti dalla parte interessata o da terzi.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Verbania-Cusio-Ossola che infliggeva, tra l'altro, ai calciatori Caio Sandy e Nugo Dante le sanzioni della squalifica rispettivamente fino al 31.12.2005 ed al 31.12.2004.

**12/13 - APPELLI DELL'A.S. GENZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI ANTONAZZI MIRKO FINO AL 30.7.2001 E IPPOLITI LUCA FINO AL 31.10.2001, DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA PER 0-2 DELLA GARA GENZANO/TORINO DEL 3.3.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, AI SUDETTI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 N. 2 N.O.I.F. E 1 C.G.S., ED ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 76 N. 3 N.O.I.F. (Delibere della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile - Com. Uff. n. 218 del 10.4.2001)**

L'A.S. Genzano Calcio a Cinque, con raccomandata spedita in data 23.4.2001, ha proposto appello, scisso d'ufficio trattandosi di due distinte delibere, avverso la sanzione della squalifica del calciatore Antonazzi Mirko fino al 30.7.2001 ed avverso le sanzioni della squalifica del calciatore Ippoliti Luca fino al 31.10.2001, della punizione sportiva della perdita della gara Genzano/Torino del 3.2.2001 e dell'ammenda di L. 1.000.000, inflitte dalla Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 218 del 10 aprile 2001.

Il reclamo è inammissibile.

L'atto di appello, firmato e spedito a mezzo raccomandata il 23 aprile 2001, è stato sottoscritto dal Consigliere Delegato dell'A.S. Genzano Calcio a Cinque, Nicola Gargiulo, eletto all'Assemblea della Società il 19.4.2001. Come risulta dal timbro di protocollo, il nuovo foglio di censimento della Società Genzano, unitamente al verbale dell'Assemblea in cui risulta eletto il Gargiulo, è stato consegnato presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque in data 24 aprile 2001.

Ai sensi dell'art. 4 n. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ogni variazione allo Statuto e alle cariche sociali deve essere comunicata alla Divisione entro venti giorni e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione.

Alla data del 23.4.2001, pertanto, il Gargiulo Nicola non era legittimato a proporre il reclamo oggetto del presente procedimento.

Va rilevato, inoltre, che per la parte inerente la punizione sportiva di perdita della gara Genzano/Torino del 3.3.2001, l'appello è comunque inammissibile, posto che copia dell'appello medesimo, in violazione dell'art. 23 n. 5 C.G.S., non è stato rimesso alla società controparte.

Per i suesposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritti da persona non legittimata, gli appelli come innanzi proposti per l'A.S. Genzano Calcio a Cinque di Genzano (Roma) e dispone l'incameramento delle tasse versate.

**14 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEI CALCIATORI AGLIETTI ALFREDO, ALLEGRI MASSIMILIANO, AMERINI DANIELE, BIZZARRI GIROLAMO, BANCHELLI GIACOMO, DONI CRISTIANO, GALLO FABIO, SIVIGLIA SEBASTIANO E ZAURI LUCIANO, PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PISTOIESE/ATALANTA DEL 20.8.2000: Banchelli Giacomo mesi 6; Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano, Zauri Luciano, Aglietti Alfredo e Allegri Massimo, anni 1; Amerini Daniele, Bizzarri Girolamo e Doni Cristiano, prosciolti (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 378 del 29.3.2001)**

**15 - APPELLI DEI CALCIATORI BANCHELLI GIACOMO, GALLO FABIO, SIVIGLIA SEBASTIANO E ZAURI LUCIANO, TESSERATI PER L'ATALANTA CALCIO, AGLIETTI ALFREDO E ALLEGRI MASSIMO, TESSERATI PER L'A.C. PISTOIESE, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PISTOIESE/ATALANTA DEL 20.8.2000, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 6 C.G.S.: Banchelli Giacomo mesi 6; Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano, Zauri Luciano, Aglietti Alfredo e Allegri Massimo, anni 1 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 378 del 29.3.2001)**

Con atto del 30.10.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i calciatori Alfredo Aglietti, Massimiliano Allegri, Daniele Amerini, Gianluca Lillo e Girolamo Bizzarri - tesserati per l'A.C. Pistoiese - e i calciatori Giacomo Banchelli, Cristiano Doni e Sebastiano Siviglia - tesserati per l'Atalanta Calcio -, per rispondere di illecito sportivo ex art. 2 comma 1 C.G.S., in relazione ad illecito accordo per alterare lo svolgimento e il risultato della gara di Coppa Italia fra le squadre di appartenenza, disputata a Bergamo il 20.8.2000 e inserita nel concorso pronostici, favorendo l'esito parziale-finale 1-X sul quale venivano effettuate numerose scommesse, anche da familiari o persone vicine ai calciatori suddetti.

Il procedimento disciplinare, iniziato dinanzi alla competente Commissione, veniva da questa sospeso il 24.11.2000, con restituzione degli atti al Procuratore Federale, che, il successivo 6.2.2001, completate le indagini dell'Ufficio responsabile, deferiva anche i calciatori Fabio Gallo e Luciano Zauri - entrambi dell'Atalanta Calcio - perché rispondero di concorso nell'illecito suddetto.

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 378 del 29 marzo 2001, la Commissione Disciplinare - pur ritenendo che l'illecito in contestazione fosse stato commesso - opinava che non vi fossero prove sufficienti della partecipazione al medesimo dei deferiti, taluni dei quali, peraltro, ne erano sicuramente venuti a previa conoscenza, senza ottemperare all'obbligo di denuncia ed anzi dando indicazione a terzi dello sviluppo concordato, in modo

da facilitarne le vincite derivanti dalle relative scommesse, condotta quest'ultima dichiarata violatrice dell'art. 1 C.G.S.; e pertanto, mentre proscioglieva i calciatori Amerini, Bizzarri, Doni e Lillo (nei confronti del quale vi era stata conforme richiesta del Procuratore Federale), squalificava il Banchelli - in rapporto alla sola omessa denuncia - per sei mesi e tutti gli altri per un anno.

Tale decisione veniva impugnata dinanzi a questa Commissione d'Appello sia dal Procuratore Federale (tanto in ordine alla qualificazione giuridica dell'incolpazione, quanto nei confronti dei prosciolti, tranne il Lillo) sia dai calciatori ritenuti responsabili; presentava memoria difensiva in replica il Doni, cui si univano - nell'eccepire la inammissibilità del gravame proposto dal Procuratore Federale - il Siviglia, il Banchelli, il Gallo e lo Zauri.

All'odierna seduta di questa C.A.F. comparivano il Procuratore Federale e gli incolpati, assistiti dai loro difensori, che concludevano: il primo, dopo aver eccepito l'inammissibilità degli appelli proposti dai calciatori, per l'affermazione generale di responsabilità in ordine all'illecito sportivo originariamente contestato, con inflizione di adeguata squalifica; gli altri, per il completo proscioglimento e, in subordine, per la mitigazione variamente argomentata della sanzione già inflitta.

Ciò premesso, rileva preliminarmente la C.A.F. che sono infondate le reciproche eccezioni di inammissibilità degli appelli.

Per ben comprenderne il fondamento, occorre rilevare che il solo dispositivo della decisione espressa dalla Commissione Disciplinare venne pubblicato sul C.U. n. 371 del 23 marzo 2001, mentre la pubblicazione della completa delibera, contenente quindi anche la motivazione, avvenne sul bollettino sopra già indicato; sostengono i calciatori interessati che il Procuratore Federale avrebbe dovuto appellarsi nel termine decorrente dal primo comunicato ufficiale, contenente il "decisum" della Commissione Disciplinare, visto che l'art. 27 C.G.S. si richiama alla pubblicazione della "decisione" e per tale non può che intendersi il dispositivo.

La tesi è infondata, bastando rilevare che senza la previa conoscenza dell'apparato argomentativo che la caratterizza, nessuna decisione può essere impugnata, tanto è vero che non è prevista alcuna scissione tra dichiarazione di appello e presentazione dei motivi; l'appello è atto contestuale di impugnazione e sostegno motivazionale. Quindi, l'impugnazione, presentata dal Procuratore Federale nei termini decorrenti dal C.U. n. 378 del 29 marzo 2001 è tempestiva.

Lo stesso Procuratore Federale, come si è visto, ha ritenuto di eccepire la inammissibilità degli appelli dei calciatori; anche per comprendere tale eccezione, occorre premettere che i tesserati per l'Atalanta Calcio hanno proposto motivato appello sia dopo la pubblicazione del dispositivo che dopo quella dell'integrale provvedimento: il Procuratore Federale ha ritenuto che fossero addirittura inesistenti le prime impugnazioni, visto che ancora il convincimento della Commissione Disciplinare non era stato reso noto; e tardive le seconde (coinvolgendo anche quelle dei tesserati per l'A.C. Pistoiese) in quanto, col C.U. del 28 marzo 2001, il Commissario Straordinario della F.I.G.C. aveva disposto l'abbreviazione a tre giorni dei termini per ricorrere alla C.A.F., con la conseguenza che tutti gli appelli - non essendovi stata previa richiesta degli atti ufficiali - erano stati presentati oltre tale termine.

Rileva la Commissione che la prima proposizione è del tutto irrilevante, considerato che i calciatori che avevano proposto appello dopo la pubblicazione del primo comunicato, l'hanno reiterata dopo quella del secondo; relativamente al quale - e ciò vale per tutti gli appellanti - se è vero che il comunicato federale è datato 28.3.2001, non è nota la data della effettiva pubblicazione (avvenuta, poi, da parte della Lega Nazionale Professionisti il 4.4.2001); cosicché, per il noto principio del "favor impugnationis" deve ritenersi infondata anche la seconda articolata eccezione, dal momento che tutti gli appelli sono stati presentati entro il settimo giorno dalla pubblicazione del C.U. n. 378 del 29 marzo 2001.

Entrando nel merito dell'incolpazione, deve rilevarsi che la Commissione Disciplinare ha condiviso l'assunto accusatorio, secondo il quale la gara Atalanta/Pistoiese fu oggetto di un illecito disegno, volto a pilotarne il risultato, nel senso che al vantaggio atalantino del primo tempo, dovesse seguire il pareggio finale - esito questo che sarebbe corrisposto ad una fruttuosa possibilità di scommesse, visto che le agenzie lo avevano accoppiato ad una gara qualificata come "evento speciale". Il Procuratore Federale sostiene - lo ha ribadito col suo appello ed esplicito nel corso della odierna discussione - che l'illecita iniziativa sia stata assunta da calciatori della Pistoiese e che sia stata accolta da quelli dell'Atalanta nel corso di una cena svoltasi alla vigilia della gara, alla quale taluni di costoro avevano partecipato; significativamente, le scommesse erano cominciate dopo tale cena.

La delibera impugnata ha escluso tale ricostruzione, che in effetti non può essere condivisa; a parte, invero, la mera congetturalità della premessa - nulla indicando che da calciatori pistoiesi sia partita l'idea dell'illecito - è privo di logica anche il ragionamento che ne è conseguito, giacché neppure lo stesso Procuratore Federale ha spiegato per quale ragione, se l'accordo si perfezionò proprio durante quella cena, non tutti i calciatori atalantini che vi parteciparono - ad esempio il Carrera - sono stati deferiti, mentre e per converso è stato deferito chi non vi prese parte - per esempio il Siviglia; la scelta è rimasta priva di giustificazione e, nella sua incoerenza rispetto alla premessa di cui sopra, appare priva di logica e di efficacia probatoria.

D'altra parte, va aggiunto che è stata testimonialmente smentita la circostanza, introdotta nel quadro accusatorio, secondo la quale taluno dei invitati avrebbe addirittura consigliato a personale del ristorante di puntare sul parziale-finale della partita; anzi, è stato escluso che dalla gara si fosse in quella occasione parlato. Mentre l'episodio del calciatore Banchelli, il quale, dopo la cena, andò presso un'agenzia di scommesse a chiedere il significato di una puntata "finale-parziale" - circostanza che è stata ritenuta confermativa almeno della sua consapevolezza dell'avvenuto accordo sull'esito della gara - non pare significativo in tal senso, perché delle due l'una: o il Banchelli è una sorta di "minus habens" che, dopo una intera serata nella quale si sarebbe discusso di tale risultato (addirittura consigliando di scommettervi sopra), non aveva ancora capito nulla e allora non si vede che cosa avrebbe dovuto denunciare o come fosse addirittura partecipe dell'illecito accordo, nell'ottica del Procuratore Federale; oppure non se ne era affatto discusso e costui venne colto da estemporanea curiosità al riguardo. È evidente, allora, che si tratta di un dato non univocamente utilizzabile nel senso in cui è stato proposto ed interpretato. Con la conseguenza ulteriore che anche l'inizio delle scommesse dopo la cena non è più indizio certo di un accordo intervenuto.

Ma, come si diceva, la Commissione Disciplinare ha egualmente ritenuto che l'illecito ricorra a proposito della gara in esame, sulla base di un duplice elemento di valutazione: anzitutto, il volume, definito anomalo, di scommesse sulla medesima e in specie sul risultato 1-X, che aveva insospettito le agenzie Snai e Strike, da ultimo inducendo la prima a sospendere l'accettazione delle puntate; in secondo luogo, la loro concentrazione in particolari zone (significativa quella pistoiese) con l'ulteriore particolarità che, ogni qual volta se ne era potuto individuare l'autore, si era rilevato essere persona per vari ragioni vicina a taluno dei calciatori inquisiti, la quale all'atto della riscossione (peraltro non sempre avvenuta) della vincita aveva assunto sospetti atteggiamenti.

Ritiene la C.A.F. che tale argomentare non sia dimostrativo dell'assunto; hanno giustamente osservato i difensori dei calciatori che di anomalia del flusso di scommesse si potrebbe parlare solo se quello concernente la gara in questione fosse stato oggetto non di rilevazione esclusiva, ma comparata con quelli delle altre gare e degli altri risultati - né varrebbe replicare che una riprova della ritenuta anomalia si ricava dall'atteggiamento delle agenzie di scommesse, che evidentemente tale la valutarono se ridussero o addirittura chiusero l'accettazione. Intanto, delle due sopra indicate solo la Snai adottò drastiche

iniziative e, ciò che più conta, segnalò alla competente autorità non tanto il dato oggettivo del fenomeno, quanto quello soggettivo, ovvero che fra gli scommettitori era stato riconosciuto il padre dell'Aglietti (che, peraltro, si dà per pacifico sia scommettitore abituale); tanto è vero che di un vero e proprio "accanimento" di giocate si potrebbe parlare solo per quelle seguite alla scommessa operata da quel Maestri - a sua volta definito scommettitore abituale - che viene ricollegato alle persone del Doni e dello Zauri (come amico del primo e cognato del secondo), il quale però aveva inizialmente inteso puntare su un risultato diverso e che, quando in un secondo momento si orientò sul parziale-finale, fu seguito da uno stuolo di persone che avevano riconosciuto in lui appunto il parente di un calciatore - circostanza questa che se la dice lunga su quello che la pubblica opinione, almeno in certi ambiti, pensa della lealtà dei tesserati, non può tuttavia supportare l'accusa, vista la singolarità della situazione, che non si è altrove ripetuta, essendo stato il numero delle giocate degli scommettitori individuati non rilevante e avendo avuto, tranne che per il Maestri, un riscontro economico modesto e non idoneo a giustificare una previa consapevolezza dello svolgimento della gara in questione.

Non è univoco neanche il dato della (parziale) identificazione degli scommettitori come persone in qualche modo legate ai calciatori, perché non a tutti si adatta il rilievo: l'Amerini, il Bizzarri, il Doni (che pure il Procuratore Federale indica come centro-motore dell'illecito accordo, stigmatizzando la sua abitudine di scommettere anche su gare della propria squadra, ma che è stato coinvolto per pregressi contatti col Maestri, il quale, tuttavia, secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe utilizzato la sua parentela con lo Zauri), il Banchelli non hanno scommesso né sono ricollegabili a scommettitori. Né particolari conclusioni negative possono trarsi dal contegno degli scommettitori all'atto della riscossione, o in rapporto alla mancata esazione, essendo stato fatto rilevare che la gara in esame era divenuta, dopo la denuncia resa di pubblico dominio, oggetto di grande pubblicità oltre che di inchieste giudiziarie e disciplinari; con la conseguenza che né il riserbo né la rinuncia alle non sempre pingui vincite possono essere spiegati con la consapevolezza dell'illecito perpetrato dai calciatori.

La stessa Commissione Disciplinare ha escluso che potessero provare la responsabilità dei deferiti per coinvolgimento nell'illecito contestato, le conversazioni telefoniche indubbiamente intercorse fra calciatori o fra questi e loro sodali, poi divenuti scommettitori; anzitutto, perché l'esame dei tabulati non era stato accertamente effettuato dagli inquirenti (tanto che una successiva consulenza tecnica aveva grandemente ridotto il numero dei contatti e, poi, fra questi sciverato le vere e proprie conversazioni dai semplici tentativi andati a vuoto, come dimostrava la durata, talvolta di pochi secondi, dei contatti stessi) ma poi perché era ovviamente rimasto ignoto il contenuto delle conversazioni. Ha peraltro ritenuto che il reiterarsi delle stesse, la loro effettuazione più o meno in corrispondenza delle scommesse, la qualità degli interlocutori fossero elementi che dimostravano quanto meno la conoscenza da parte dei deferiti dell'esistenza di un accordo illecito, da loro non denunciato ed anzi sfruttato per favorire le scommesse di parenti e amici.

La illogicità di tale riduttiva prospettazione appare evidente: se i calciatori in questione ebbero contezza (anche se non si sa bene dove, quando e da chi, visto che l'illecito, secondo la Commissione Disciplinare non si perfezionò durante la cena sopra ricordata) che un accordo per pilotare il risultato della gara di Coppa era intercorso (evidentemente tra compagni di squadra e avversari) e ciò nonostante l'indomani vi presero parte in campo o in panchina, non solo accettando ma contribuendo al conseguimento di quello specifico risultato - giocarono Aglietti, Allegri, Gallo, Zauri, Doni, Donati - non si vede come l'addebito possa essere di sola omessa denuncia. È vero, infatti, che l'illecito sportivo ex art. 2 C.G.S. si configura come reato a consumazione anticipata o di pura condotta, tanto da realizzarsi anche a prescindere dal conseguimento della illecita finalità; ma per concorrervi non occorre esserne stati promotori, essendo invece sufficiente anche un inseri-



mento successivo, tale da allargare l'area dei partecipanti, ognuno dei quali sia portatore di un contributo causale efficiente. E non v'è dubbio che se i deferiti appresero dell'illecito accordo e poi disputarono la gara che ne era oggetto, contribuendone al risultato che fu conforme a quanto divisato, sarebbe logico parlare di piena adesione e quindi di responsabilità secondo l'originaria contestazione.

Se questa C.A.F. ritiene che a tale conclusione non possa pervenirsi - pur restando fortissimi i dubbi sulla correttezza del comportamento dei tesserati - è per altre ragioni. La stessa delibera impugnata riconosce che nel caso in esame non sono state acquisite prove, ma solo indizi; indizi, va aggiunto, nessuno dei quali è ravvisabile in un fatto antecedente la gara, per cui della sussistenza dell'illecito si è opinato con un procedimento induttivo, il quale - non potendo tenere conto delle attività che sarebbero state necessarie in vista dell'accordo, e ferma restando la congetturalità della costruzione accusatoria offerta dal Procuratore Federale - si è basata unicamente sulla anomalia del flusso di scommesse e sui rapporti dei calciatori con gli scommettitori. Del primo aspetto si è già detto sopra trattarsi di un indizio privo delle qualità minime di tale fonte probatoria; l'indizio, invero, deve essere un fatto certo dal quale si risale ad uno incerto, che viene provato sulla base della gravità, precisione e concordanza indiziante; l'anomalia del flusso di scommesse è un dato incerto e quindi non occorre neppure la ricerca delle sue caratteristiche, nel senso probatorio sopra indicato. È un dato certo, invece, che intercorsero telefonate fra calciatori deferiti e fra questi e persone loro legate; la Commissione Disciplinare aveva già fatto giustizia del rilievo probatorio delle telefonate riguardanti i calciatori Amerini, Bizzarri, Doni, osservando che esse erano ristrette tra tali soggetti e non avevano attinto terzi estranei; correttamente è stato ritenuto che mancasse una correlazione con le scommesse, anche perché gli interessati avevano dato adeguate spiegazioni circa i loro personali contatti. Ritiene la C.A.F. che in proposito non vi sia nulla da aggiungere, in quanto l'appello del Procuratore Federale chiarisce soltanto che il medesimo non crede alle dichiarazioni dei calciatori, senza però addurre solidi elementi di sostegno alla sua visione; se non riguardo alla posizione del Doni, cui l'appellante addebita la conoscenza di quel tale Maestri (peraltro poi collegato allo Zauri per via di acquisita parentela) insieme al quale il calciatore avrebbe in precedenza effettuato giocate su partite di calcio: non è chi non veda l'inconferenza di tale argomento rispetto al caso in esame e la sua insussistenza indiziaria.

Per quanto concerne gli altri tesserati, il Procuratore Federale parte da un dato sopravvalutato sul piano logico, ovvero che le scommesse siano cominciate dopo la cena più volte citata; i difensori degli incolpati hanno osservato che è indubbia la logica argomentativa del "post hoc ergo propter hoc", ed invero, specialmente pensando che non tutti quelli che l'appellante ritiene addirittura autori di un illecito - e fra questi il maggiore indiziato - ebbero a scommettere o ad aver contatti con gli scommettitori, c'è da dubitare della rilevanza probatoria del dato cronologico. Anche perché, come è pacifico, le scommesse sul risultato "parziale-finale" avvennero in tutta Italia e non è stato, ovviamente, possibile appurare se tutte ebbero a seguire detta cena. Resta il fatto, indubbiamente sospetto, dei numerosi contatti telefonici degli altri tesserati, talora in epica ravvicinata (prima o dopo) alla effettuazione delle scommesse; ma qui il dato indiziante è privo della necessaria univocità, non solo perché i tesserati hanno variamente e non sempre inefficacemente giustificato con interessi di famiglia (ad esempio, lo Zauri, che aveva la sorella vicina ad un parto travagliato) o con normali rapporti affettivo-amicali le telefonate; ma anche perché, nei casi di maggiore evidenza - come quello dell'Allegri o dello stesso Zauri o del Siviglia o del Gallo - gli interlocutori erano familiari abituali scommettitori, circostanza questa di duplice valenza, potendosi sia ipotizzare che costoro avrebbero in ogni caso scommesso, sia che alla scommessa siano stati incoraggiati, con la prospettata certezza della vincita, dai congiunti calciatori.

Ciò dicasi a tacere, poi, delle non lievi perplessità che suscitano le modalità e l'efficacia probatoria di taluni riconoscimenti personali (come quello dello zio del Gallo, o quello fallito della di lui moglie o di quel tale Antrilli ricollegato senza valide argomentazioni alla posizione dell'Allegrì); mentre la coincidenza temporale talora ravvisata nelle telefonate fra tesserati e scommettitori è a sua volta equivoca, non trattandosi sempre di conversazioni effettive o avendo durata talmente breve da non convincere senza ombra di dubbio che il contenuto potesse avere rapporto colle scommesse.

In conclusione, il quadro probatorio non si è validamente realizzato; vi sono indizi di reità, ma non caratterizzati da precisione e concordanza e quindi i deferiti debbono essere prosciolti da ogni addebito.

Vanno restituite le tasse versate.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Procuratore Federale e dai calciatori Banchelli Giacomo, Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano, Zauri Luciano, Aglietti Alfredo e Allegrì Massimo, così decide:

- respinge l'appello del Procuratore Federale;
- accoglie quelli dei suindicati calciatori prosciogliendoli da ogni addebito;
- ordina la restituzione delle relative tasse.

#### ORDINANZE

**16 - APPELLO DEL CALCIATORE BUCCHI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

**17 - APPELLO DEL CALCIATORE MONACO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

**18 - APPELLO DEL CALCIATORE DA ROLD ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 19.1.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA PESCARA/MONZA DEL 24.9.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

La C.A.F., su istanza delle parti, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'esame e della decisione degli appelli come innanzi proposti dai calciatori Bucchi Cristian, Monaco Salvatore e Da Rold Andrea.

